

M.G.L.
Regione e Autonomie Locali
www.insiemeassociati.it insiemeassociati@virgilio.it
mglregioneeautonomielocali@pec.it

Prot. n. 40 del 13 Marzo 2020

***Ai Sindaci
Ai Commissari***

dei Comuni Siciliani

e, p. c. ***Ai Presidenti di Consiglio
Ai Presidenti dei gruppi consiliari
Ai Segretari
dei Comuni Siciliani***

All'Ufficio di Presidenza ANCI Sicilia

Oggetto : Decreto Legge n. 9 del 2 Marzo 2020 – Immediata Applicazione Art 19 comma 3 .

La scrivente segreteria MGL nella persona del suo legale rappresentante, Giuseppe Cardenia con la presente rappresenta quanto segue :

Premesso che con nota prot. n. 35 del 11/03/2020 la scrivente segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ha interessato l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e informato l'Ufficio di Presidenza ANCI Sicilia, ad intervenire presso il competente Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero alla Pubblica Amministrazione, manifestando necessità di avere chiarimenti e direttive relative al personale dipendente in servizio presso le varie Amministrazioni Locali, interessato da provvedimenti di sospensione delle attività, a seguito di interruzione di servizi presso cui lo stesso risultava assegnato o per ricorso a turnazioni al fine di evitare il sovraffollamento degli Uffici in ottemperanza a quanto impartito dal Governo con propri Decreti Legge ; assoggettando lo stesso a ferie d'ufficio, riposo compensativo, congedi parentali ed altri istituti disciplinati dal CCNL di riferimento, ma certamente spendibili in un contesto di ordinaria Amministrazione ;

Dato Atto che con Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'emanazione dell'art 19 titolato “**Misure urgenti in materia di pubblico impiego**” ha voluto dare un indirizzo di massima a cui le Amministrazioni devono fare riferimento; in modo particolare, al comma 3 del medesimo articolo dispone che, “fuori dai casi previsti dal comma 1 (*periodo trascorso in malattia o in quarantena*) i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID -19 **adottati ai sensi dell'art 3 comma 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 costituiscono servizio prestato a**

tutti gli effetti di legge ;

Visto l'art 50 e in particolare i commi 4 e 5 del D.L.gs del 18 agosto 2000 n.267 (T.U.E.L.);

Visto l'art 54 e in particolare i commi 4 e 4 bis del D.L.gs del 18 agosto 2000 n.267 (T.U.E.L.);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6168 del 13 Ottobre 2003 che ha specificato che per l'adozione dei c.d. Provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art 38 della legge 142 del 190 , deve sussistere un pericolo concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento dell'intervento in altra data nonché l'oggettiva impossibilità dell'ente a provvedere all'urgenza con i mezzi ordinari previsti dal nostro ordinamento ;

Accertato che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere all'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili attraverso i quali si dispone la chiusura di servizi non essenziali e la limitazione delle attività del personale in forza, anche facendo ricorso a turnazioni, al fine di dare riscontro e applicazione della disposizione del decreto legge n. 9 del 2 Marzo 2020 art 19 comma 3 nei confronti del personale interessato dai provvedimenti;

Considerata l'urgenza e la necessità di uniformare e provvedere, nelle more di ulteriori disposizioni da parte del Governo nazionale, in ordine a quanto attenzionato, si

INVITANO

le SS.LL. in indirizzo ciascuno per quanto di competenza, a volere dare corso e procedere all'immediata applicazione dell'art 19 comma 3 del Decreto Legge n. 9 del 2 Marzo 2020 nei confronti del personale dipendente e/o in forza alla propria Amministrazione, che rimane reperibile per ogni ogni necessità che dovrebbe manifestarsi nei giorni a seguire, adottando i dovuti provvedimenti di sospensione dei servizi considerati non essenziali per la durata temporale dettata dai provvedimenti emanati o emanandi dal Governo Nazionale in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19 ; fatti salvi i casi in cui il personale su esplicita e personale richiesta, ricorre agli istituti ordinari previsti dal CCNL di riferimento .

Il Segretario Generale

f.to Giuseppe Cardenia